

variate dai Regolamenti Generali del Regno.

Vi sarà però luogo ad accordare il detto Bollo anche dopo il prescritto termine, qualora vi concorra il caso di apertura di nuovo negozio di rottura di misure, di smarrimento di esse, o di altre circostanze per le quali, fatte note all' Intendenza, essa ne autorizzerà l' Ispezionato di prestarsi alla ricerca.

VI.

Le cause di contravvenzione sono trattate a termini del disposto dal Governativo Decreto 24. Maggio 1804. colle modificazioni prescritte dalla Legge 17. Luglio 1805.

VII.

Tutti quei *pesi e misure* che nell' atto di essere spontaneamente professate per l' applicazione del Bollo fossero trovate non corrispondere ai Legali Campioni saranno retrocesse alli professanti stessi, ritenuto però l' obbligo ai medesimi di riprodurre gli Articoli rettificati, e coequati, lasciando in deposito il corrispondente prezzo del Bollo.

VIII.

Per l' apposizione di detto Bollo sarà fissato un locale, in quanto a Venezia, presso